

Tipo di corso	Riferimento normativo	LAVORATORI Corso di formazione previsto:
LAVORATORI	A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016	<p>La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</p> <p>In particolare, l'Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda <b>codici ATECO 2007</b> e specifico, quest'ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l'azienda, con durate minime di:</p> <p><b>8 ore per aziende ricadenti nella classificazione "Rischio Basso"</b> (4 ore generale + 4 ore rischio specifico)</p> <p><b>12 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Medio"</b> (4 ore generale + 8 ore rischio specifico)</p> <p><b>16 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Alto"</b> (4 ore generale + 12 ore rischio specifico)</p> <p>I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per "attività d'ufficio" della durata di 4 ore.</p> <p>AGGIORNAMENTO: Inoltre i Lavoratori devono effettuare un aggiornamento della durata di 6 ore <b>ogni 5 anni</b> :</p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	DIRIGENTI Corso di formazione previsto:
DIRIGENTI	A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016	<p>I Dirigenti devono possedere una specifica formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria in accordo a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.</p> <p><b>CORSO BASE PER DIRIGENTI:</b> In particolare, chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla "sicurezza dirigenti sul lavoro" di <b>16 ore</b>, i cui contenuti sono espressamente individuati nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall'ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all'art. 30 del D. Lgs. 81/08.</p> <p><b>CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI:</b> Oltre al percorso formativo base sulla sicurezza sopra richiamato, obbligatorio e necessario per poter assumere (o comunque svolgere di fatto) il ruolo di dirigente, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Dirigenti frequentino corsi di aggiornamento periodici, <b>per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.</b></p> <p>Tali corsi di formazione per aggiornamento dirigenti possono affrontare tematiche diverse, ma sempre relative ad aspetti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle novità normative che nel tempo vengono introdotte.</p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	PREPOSTI Corso di formazione previsto:
PREPOSTI	A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016	<p>La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificata normata, per contenuti e durata dei corsi, dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.</p> <p><b>CORSI BASE PER PREPOSTI:</b> In sintesi, chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i lavoratori ("parte generale" e "parte specifica", quest'ultima variabile in funzione del settore ATECO aziendale), anche una "formazione particolare aggiuntiva" sulla sicurezza per preposti della durata di 8 ore.</p> <p>Tale corso per Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.</p> <p><b>CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI:</b> Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici sulla sicurezza <u>ogni 5 anni</u> della durata di <b>6 ORE</b></p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	RSPP DATORI DI LAVORO Corso di formazione previsto:
<p align="center"><b>RSPP DATORI DI LAVORO</b></p>	<p>A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016</p>	<p>Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP) deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Lo stesso Accordo prevede inoltre specifici percorsi di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata in funzione del livello di rischio dell'azienda (Basso, Medio o Alto), come indicato nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.</p> <p>RSPP DATORI DI LAVORO:</p> <p>Per aziende a Rischio BASSO = <b>16 Ore</b> Per aziende a Rischio MEDIO = <b>32 Ore</b> Per aziende a Rischio ALTO = <b>48 Ore</b></p> <p>Il primo quinquennio dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 è scaduto il giorno 11/01/2017: entro tale data tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione formati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni avrebbero dovuto completare il percorso di aggiornamento.</p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	RLS Corso di formazione previsto:
<p><b>RLS</b> <b>Rappresentate dei Lavoratori Sicurezza</b></p>	<p>A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016</p>	<p>In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.</p> <p>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.</p> <p>Bassano Antincendio Srl, dedica ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) numerosi corsi di formazione, tra cui il corso da 32 ore per la formazione dei nuovi RLS e numerosi corsi di aggiornamento annuale obbligatori per RLS su diversi argomenti e tipologie di rischio.</p> <p><b>CORSO BASE 32 ORE PER RLS</b> <b>CORSI AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI</b> <b>CORSI AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI</b></p> <p><b>AGGIORNAMENTO RLS :</b></p> <p>Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a:</p> <p>Per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori <b>4 Ore annue</b> Per le imprese che occupano più di 50 lavoratori <b>8 Ore annue</b></p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	ADDETTI ANTINCENDIO Corso di formazione previsto:
<b>ANTINCENDIO</b>	D.M. 10/03/1998 N. 64	<p>Il Datore di lavoro, come previsto dall'art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (scarica fac simile designazione).</p> <p>Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.</p> <p>I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi al DM 10/03/98 :</p> <p>Attività a Rischio di incendio BASSO = <b>4 Ore</b>            Attività a Rischio di incendio MEDIO = <b>8 Ore</b>            Attività a Rischio di incendio ELEVATO = <b>16 Ore</b></p> <p>Inoltre l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede anche che ogni addetto alle squadre antincendio effettui un aggiornamento antincendio periodico della formazione <u>Ogni 3 ANNI</u></p> <p>Aggiornamento addetto antincendio rischio BASSO = <b>2 Ore</b>;            Aggiornamento addetto antincendio rischio MEDIO = <b>5 Ore</b>;            Aggiornamento addetto antincendio rischio ELEVATO = <b>8 Ore</b>.</p>

Tipo di corso	Riferimento normativo	ADDETTI PRIMO SOCCORSO Corso di formazione previsto:
PRIMO SOCCORSO	D.M. 388/2003	<p>I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Per determinare il gruppo a cui appartiene l'azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL. Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende del Gruppo B e C sono quelle con indice di inabilità minore o uguale a 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al D.M. 388/03.</p> <p><b>Aziende Gruppo A durata corso 16 Ore</b> I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale); III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p> <p><b>Aziende Gruppo B: durata del corso 12 Ore</b> aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.</p> <p><b>Aziende Gruppo C: durata del corso 12 Ore</b> aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.</p> <p>AGGIORNAMENTO <u>ogni 3 ANNI</u> della durata di:</p> <p>Aziende gruppi B/C = <b>4 Ore</b> Aziende gruppi A = <b>6 Ore</b></p>



Tipo di corso	Riferimento normativo	ATTREZZATURE DA LAVORO Corso di formazione previsto:
<p><b>ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO:</b></p> <p><b>1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)</b></p> <p><b>2. Gru a torre, mobili e per autocarro</b></p> <p><b>3. CARRELLI ELEVATORI semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo</b></p> <p><b>4. Trattori agricoli o forestali</b></p> <p><b>5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribalta).</b></p> <p><b>6. Pompe per calcestruzzo</b></p>	<p>A.S.R. 22/02/2012, Circolare n° 12 del Ministero del Lavoro 11-3-2013</p>	<p>L'art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Con l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.</p> <p>Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)</li> <li>2. Gru a torre, mobili e per autocarro</li> <li>3. <b>Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</b> a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo</li> <li>4. Trattori agricoli o forestali</li> <li>5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribalta)</li> <li>6. Pompe per calcestruzzo</li> </ol> <p>La formazione dei lavoratori addetti all'uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche "in campo". <b>DURATA 12/16 Ore</b></p> <p>Il corso di formazione rivolto agli addetti alla <b>conduzione di carrelli industriali semoventi</b> (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti dell'Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l'attestato di abilitazione all'uso degli stessi.</p> <p><b>AGGIORNAMENTO: Ogni 5 ANNI durata 4 ORE</b></p>